

Codice A1604A

D.D. 19 aprile 2017, n. 165

**Parere, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il riconoscimento del diritto della grande derivazione irrigua di derivare dal fiume Po nel territorio comunale di Casale Monferrato (AL) della Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga.**

Viste le domande presentate dalla Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga del:

- 22 gennaio 1985 per il riconoscimento, ai sensi del Regio Decreto del 11 dicembre 1933 n. 1775, dei diritti di derivazione dal fiume Po in Comune di Casale Monferrato a mezzo del canale Lanza della portata di 14.000 l/sec medi per irrigare a scorrimento e sommersione un comprensorio di 10.670 ettari;
- 4 settembre 2007, a integrazione dell'istanza del 1985, ai sensi del Regio Decreto del 11 dicembre 1933 n. 1775 e del Regolamento regionale del 29 luglio 2003 n. 10/R, chiedendo di derivare la portata massima di 20.000 l/sec e media di 14.000 l/sec.

Premesso che la Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga:

- deriva e distribuisce le acque del fiume Po dagli ultimi anni del XIX secolo quando a sostegno del canale di derivazione venne realizzato ortogonalmente all'alveo del fiume Po il barraggio della traversa Lanza;
- al demanio dello Stato appartenevano i canali scorrenti nella pianura casalese: Lanza, Mellana e Fuga, l'opera di presa dal fiume Po e i caselli idraulici che erano gestiti dal Ministero della Finanza tramite l'Amministrazione Generale dei Canali Cavour;
- la legge del 27 dicembre 1977, n. 984 dispose il trasferimento alle Regioni dei canali demaniali di irrigazione amministrati dal Ministero delle Finanze;
- con i Decreti Ministeriali del 1 agosto 1980 n. 42100 e n. 42105 e del 22 novembre 1980 n. 43999 venne approvato lo stato di consistenza, dei canali demaniali Lanza, Mellana e Roggia Fuga con i relativi sei caselli idraulici;
- con il verbale sottoscritto in data 5 marzo 1981, rep. n. 5229, l'Amministrazione Generale dei Canali Cavour trasferì e consegnò i canali Lanza, Mellana e Fuga e le loro pertinenze idrauliche alla Regione Piemonte;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sede di interpretazione della legge 984/1977 ritenne che i canali demaniali dovevano essere gestiti unicamente dai consorzi degli utenti e, in ottemperanza a tale disposizione, il 14 luglio 1981 le aziende agricole che beneficiavano delle acque dei canali Lanza, Mellana e roggia Fuga si riunirono nel Consorzio denominato Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga;
- la Regione Piemonte valutò idonea la Coutenza dei Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga a ricevere in consegna gli omonimi canali demaniali, con i relativi caselli idraulici e provvide all'assegnazione delle infrastrutture idriche a mezzo del verbale sottoscritto il tre marzo 1983;
- a partire dal medesimo anno, la Coutenza su richiesta del Ministero della Finanze provvide a versare il canone demaniale dovuto;
- la Coutenza il 22 gennaio 1985 presentò al Ministero dei Lavori Pubblici istanza di riconoscimento della titolarità della derivazione dal fiume Po a Casale Monferrato (AL) a mezzo del canale Lanza per una portata media di 14.000 l/sec;
- la Regione Piemonte nel marzo dell'anno 2001 comunicò alla Coutenza che a partire dal 1 gennaio 2001 la competenza sulla determinazione e la riscossione del canone demaniale dovuto per l'uso dell'acqua a scopo agricolo era passata in capo alla Regione e a decorrere da tale data i canoni annuali risultano regolarmente versati;

- la Provincia di Alessandria, diventata nel frattempo la nuova Autorità concedente, con nota del sette agosto 2007 chiedeva alla Coutenza di confermare la precedente istanza dell'anno 1985 e di integrarla con la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente;
- la Coutenza ripresentò il 4 settembre 2007 l'istanza di riconoscimento alla Provincia di Alessandria con gli elaborati tecnici richiesti, per derivare dal fiume Po 20.000 l/sec massimi e 14.000 l/sec medi a scopo agricolo;
- la Coutenza, con nota del 31 marzo 2010, presentava domanda di avvio della procedura di verifica di VIA e contestuale procedimento di valutazione d'incidenza in relazione al progetto di lavori di sopralzo, con elementi abbattibili, della traversa Lanza sul fiume Po a Casale Monferrato al servizio dell'opera di presa del canale per garantire la migliore regolazione della portata derivabile, la realizzazione della scala di risalita dell'ittiofauna e lo scivolo dei natanti;
- la Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste, con la determinazione dirigenziale del 13 settembre 2010 n. 2360, in relazione al progetto espresse parere positivo di valutazione d'incidenza ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 357/1997 e ritenne di escluderlo dalla fase di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del legge regionale 40/1998.

Valutato che lungo tutta l'asta fluviale del Po all'interno dell'area idrografica del Basso Po insistono solo tre grandi derivazioni irrigue e che la derivazione in capo alla Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga è l'unica grande derivazione irrigua presente nel corpo idrico 06554T386PI (fiume Po dalla confluenza della Stura del Monferrato al confine regionale) e, quindi, non è necessario procedere in maniera contestuale al rinnovo, regolarizzazione e revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo secondo le previsioni dell'articolo 40, comma 4 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007.

Ritenuto che il disciplinare di concessione debba specificare le modalità di prima applicazione della regola operativa di modulazione dell'acqua disponibile in presenza di criticità idrologiche estive di magra tali da richiedere l'attivazione della regolazione delle portate derivate.

Atteso che trattandosi di riconoscimento di antico diritto di derivazione la portata massima e media concessa dovrà essere la medesima già esercitata dalla passata Amministrazione generale dei Canali Cavour del Ministero della Finanze e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione le modalità di calcolo della portata in relazione all'effettiva idroesigenza contenuta nelle "Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra", approvate con Deliberazioni della Giunta regionale del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 .

Considerato che il disciplinare di concessione dovrà:

- specificare la data di scadenza della concessione da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo stabilita dal Regio Decreto 1775/1933;
- definire il periodo di tempo durante il quale la portata massima potrà essere prelevata;
- riportare il valore massimo della portata derivabile dal fiume Po al di fuori del periodo irriguo tenendo conto delle necessità igienico – sanitarie, di conservazione delle sponde, del fondo dei canali e di contenimento dei relativi costi di gestione;
- specificare il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di "base" a valle dalla presa, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni

dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;

- contenere l'obbligo di dotare la presa dal fiume Po di dispositivi per la misura e la registrazione delle portate derivate ed eventualmente restituite di cui al Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica” e s.m.i.;
- indicare, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, che le portate concesse potranno essere ridotte su indicazione dell'Amministrazione provinciale in presenza di eventuali criticità idrologiche di magra estiva, secondo gradini decrescenti pari al 10% della portata massima;
- definire l'immissione nel fiume Po attraverso il primo scaricatore disponibile delle portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di antico diritto irriguo e, durante la stagione invernale, rispetto a quella concessa per uso civile;
- includere i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;
- determinare che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua.

Verificato che il Piano di Tutela delle Acque con riferimento alla specifica scheda monografica (AI02), classifica la criticità idrologica del Basso Po come “media”, e che dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po riaggiornato con la Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, lo stato ecologico del corpo idrico 06554T386PI risulta “buono” e che l'obiettivo dello stato di qualità è per l'anno 2021 “buono”.

Visto:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- l'articolo 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l'articolo 56 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- il Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e s.m.i.;
- il Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R “Disciplina dei canoni regionali per l'uso dell'acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007;
- il Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica” e s.m.i.;
- il Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”;

- le Deliberazioni della Giunta regionali del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 “Approvazione delle linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra”;
- l’articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;
- l’articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 – 9336 del 1 agosto 2008;
- la Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31-4009 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2013;
- la Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po “Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)”.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### DETERMINA

di esprimere, fatta salva l’acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste dalle legge vigenti, ai sensi dell’articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, parere favorevole al riconoscimento del titolo di antico diritto di grande derivazione dal fiume Po a Casale Monferrato in capo alla Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga per le portate massime e medie, rispettivamente di 20.000 l/sec e 14.000 l/sec e per gli usi esercitati anteriormente all’anno 1975 dall’Amministrazione Generale dei Canali Cavour del Ministero della Finanze a condizione che, nel disciplinare di concessione, sia specificato:

- la data di scadenza della derivazione di antico diritto uguale da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant’anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo stabilita dal Regio Decreto 1775/1933;
- il valore massimo della portata derivabile e definito il periodo di tempo durante il quale tale portata potrà essere prelevata;
- il valore massimo della portata derivabile al di fuori del periodo irriguo;
- il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di “base” a valle delle singole prese, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell’articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale”;
- la richiesta di dotare le opere di prelievo dai corpi idrici naturali, ovvero dalle infrastrutture di restituzione, di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla fornitura di acqua al comprensorio irriguo, da collocare a monte dei dispositivi di misura delle portate derivate;
- la previsione dell’obbligo di reimmettere nel fiume Po, durante la stagione invernale, attraverso il primo scaricatore disponibile le portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima autorizzata per uso civile;

- l'obbligo di installazione dei dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e restituite come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il programma di riduzione delle portate concesse in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, secondo gradini decrescenti pari al 10% della portata massima concessa;
- i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;
- che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente di Settore  
Paolo MANCIN